



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

5° Settore

Area Istruzione e Cultura

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE-EDUCATIVE- CULTURALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°75 del 29.9.2005

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici a persone, enti pubblici, privati, associazioni, nell'ambito degli interventi in materia scolastica, educativa, pedagogica e culturale, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione comunale, mediante la concessione di contributi e vantaggi economici nelle materie di cui all'art.1, esercita le competenze attribuitegli in materia d'assistenza, intervenendo per risolvere, o attenuare, situazioni di bisogno e d'emarginazione e per valorizzare, attraverso gli interventi culturali, la crescita della cittadinanza amministrata.
2. L'amministrazione comunale, consapevole che una comunità che non sappia dare adeguate prospettive alle esigenze rappresentate dalle situazioni di bisogno è una comunità che non segue l'indirizzo culturale dello Stato Italiano che si rifà al concetto di solidarietà come diritto del cittadino alla sicurezza sociale, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iscriverà nel bilancio stanziamenti sufficienti ad assicurare le attività disciplinate dal presente regolamento.
3. La concessione di contributi e vantaggi economici possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti e normalmente presenti nel Comune di Boscoreale. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, solo nel caso di contributi per attività culturali, scolastiche e educative, purché, in ogni modo, interessano la popolazione residente nel Comune.
4. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi d'interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori d'intervento.
5. Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento degli interventi di cui al presente regolamento, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambiente sociale.

ART.3 DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a)** Per "**Concessione di contributi**": s'intende la corresponsione di somme a fondo perduto per finanziarie attività finalizzate al raggiungimento di scopi culturali, educativi, scolastici, pedagogici. Sono rapportati all'entità della spesa riconosciuta ammissibile e possono essere concessi esclusivamente una tantum. L'ammontare dei contributi è fissato motivandone specificatamente la compatibilità di bilancio, in rapporto alle esigenze d'istituto e agli oneri derivanti da competenze e funzioni obbligatorie. Il contributo può consistere anche nel concedere ausili materiali quali ad esempio coppe, targhe, medaglie, gagliardetti ecc.
- b)** Per "**Attribuzione di vantaggi economici**": s'intende il godimento di un bene di proprietà dell'Ente o del godimento di un servizio, quali quelli di trasporto scolastico e di mensa scolastica, senza corrispettivo. Sono compresi in questa in questa voce anche i patrocini senza concessione di denaro. I vantaggi economici possono essere una tantum o continuativi per un determinato periodo di tempo e sono stabiliti motivandone specificatamente la compatibilità di bilancio in rapporto alle esigenze d'istituto e agli oneri derivanti da competenze e funzioni obbligatorie. Le esenzioni e riduzioni d'oneri non possono riferirsi a carichi tributari. I vantaggi economici di cui si tratta, dovendo essere esattamente percepibili nella loro consistenza per essere comparativamente valutabili, vanno, dagli uffici cui compete l'istruttoria, ragguagliati in denaro al valore venale (di mercato o tariffario) delle esenzioni o riduzioni o delle concessioni.

CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART.4 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi:

- a)** Le persone fisiche
- b)** Le persone giuridiche
- c)** Le Associazioni, gli Enti, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e/o religiose operanti esclusivamente sul territorio, Università che accolgono un congruo numero di studenti residenti sul territorio, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo sociale,

culturale, educativo ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. I soggetti beneficiari, diversi da pubbliche istituzioni, dovranno attestare l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART.5

CARATTERE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi, come già riportato all'art.3, comma 1, lett.a), possono avere solo carattere d'intervento "una tantum".
2. L'amministrazione, in particolare, interviene con contributi nei seguenti campi:
 - a) Attività di promozione culturale e d'educazione permanente;
 - b) Attività rivolte all'arricchimento culturale sia in ordine alle conoscenze umanistiche e scientifiche, sia in ordine alla vita sociale, familiare e del lavoro, compresa l'attività di recupero all'alfabetizzazione in accordo con le competenti autorità scolastiche;
 - c) Iniziative d'orientamento alla lettura e alla critica dei messaggi dei mass-media;
 - d) Attività dirette alla valorizzazione dei dialetti e del folklore;
 - e) Visite guidate per le scuole e pre-adolescenti a musei, parchi, località archeologiche e artistiche;
 - f) Mostre, concorsi, manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, corsi monografici, legati a specifici interessi della comunità locale;
 - g) Iniziative d'aggiornamento degli operatori culturali;
 - h) Attività integrative scolastiche;
 - i) Borse di studio e premi nell'ambito delle attività culturali e educative;
 - j) Ogni altra iniziativa inerente alla scuola e le attività culturali;
 - k) Trasporto scolastico (anche per diversamente abili);
 - l) Attività a favore d'alunni diversamente abili;

In particolare, nell'erogazione dei contributi, saranno considerate preminenti le attività svolte sul territorio comunale e rivolte a rilanciare e promuovere l'immagine di Boscoreale.

ART.6

CRITERI

1. Le iniziative ed attività sovvenzionabili, oltre ad attenersi ad esigenze ed interessi che non esulino dal territorio comunale, non devono invadere campi d'azione anche locale, riservati per legge allo Stato o ad altri Enti pubblici in via esclusiva.
2. Nella concessione dei contributi l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri:

A. Da la precedenza nell'ordine:

- a) Alle esigenze d'assistenza, riguardo alle quali al comune sono attribuite specifiche competenze;
- b) Alle attività aventi carattere sostitutivo, integrativo complementare a quelle dell'amministrazione comunale;
- c) Alle attività continuative;
- d) Alle attività di tipo occasionale.

B. Tiene conto:

- a) Della natura, delle esigenze e delle condizioni di chi richiede il contributo;
- b) Della finalità pubblica o d'interesse pubblico;
- c) Del contenuto dell'attività o dell'iniziativa;
- d) Della capacità organizzativa della persona o Ente o Associazione o altro soggetto ricevente;
- e) Della presenza d'eventuali altre contribuzioni o sponsorizzazioni d'enti pubblici o privati.

C. Per le attività continuative valuta:

- a) Capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- b) Rapporto spese/entrate;

D. Per le attività occasionali o per i singoli progetti valuta:

- a) Il livello di partecipazione;
- b) I soggetti raggiunti;
- c) Il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per la vendita di biglietti d'ingresso;
- d) I contributi d'enti pubblici o privati; le quote d'iscrizione qualora di tratta di corsi o iniziative;

3. A parità di condizioni è data preferenza:

- a) Alle iniziative ed attività d'istruzione e educazione.
- b) Alle attività culturali

CAPO III PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

ART.7 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le domande di contributo, che possono essere inoltrare indifferibilmente entro il 15 febbraio d'ogni anno, devono contenere le seguenti essenziali notizie:
 - a. L'esatta qualificazione del richiedente (Associazione e Responsabile);
 - b. Le generalità (sede sociale, numero telefonico);
 - c. Indirizzo, dati anagrafici e recapito telefonico per il responsabile;

- d. Una relazione illustrativa, sottoscritta dal responsabile e/o legale rappresentante, del progetto d'attività da svolgere e dei suoi scopi, possibilmente con menzione delle attività già svolte in precedenza;
 - e. La località, il periodo e/o la data d'attuazione del programma;
 - f. In caso d'Associazione, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro; Prospetto delle entrate ed uscite dell'anno precedente e preventivo dell'esercizio in corso;
 - g. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti se nell'esercizio in corso siano stati assegnati sovvenzioni e/o contributi o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - h. Copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
 - i. Dichiarazione attestante se il beneficiario agisce o no in regime d'impresa;
 - j. Indicazione della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - k. Preventivo dettagliato e analitico di spesa dell'iniziativa o della manifestazione.
 - l. I soggetti diversi da pubbliche istituzioni, dovranno, tassativamente attestare l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
2. Le richieste, prodotte in carta semplice, devono essere, tassativamente, presentate su modulistica predisposta dal Settore Istruzione, e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche ai fini della veridicità di quanto dichiarato. Le stesse vanno consegnate direttamente al protocollo generale dell'Ente o inviate attraverso il servizio postale, farà fede, in tal caso, la data di partenza dall'ufficio postale. Eventuali richieste non conformi alla modulistica predetta non saranno accettate.
 3. Fermo restante le forme di pubblicità del presente regolamento, previste all'art.21, annualmente, nel periodo che intercorre dal 1 al 31 gennaio, a cura del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, sarà dato avviso alla cittadinanza a mezzo manifesti murali, dei tempi e modi di presentazione delle domande di concessione di contributi per le attività indicate all'art.5. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche statali del territorio, il Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, là dove lo riterrà opportuno, potrà darne informazione con apposita comunicazione prima della scadenza della data di presentazione delle domande.

ART.8
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'assegnazione dei contributi sarà effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria da parte del Settore Istruzione e Cultura che attesterà la conformità della richiesta al dettato del presente regolamento.
2. I contributi saranno, annualmente, erogati nell'ambito di una preventiva programmazione. A tal fine la Giunta Comunale, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, è tenuta a predisporre il piano degli interventi, destinando, conformemente agli indirizzi programmatici, le risorse che s'intendono utilizzare, per singoli interventi, nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'entità del contributo concedibile non può superare la misura del 75% della differenza tra costi e ricavi risultanti dal preventivo, analiticamente proposto, che sarà allegato alla richiesta di contributo.
4. L'erogazione del contributo, con le modalità previste al successivo articolo, avverrà, esclusivamente, ad iniziativa realizzata, previa presentazione della relativa documentazione.
5. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del preventivo, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.
6. Nel caso d'iniziativa di particolare interesse, ad insindacabile valutazione dell'amministrazione, può essere concesso, a richiesta, un acconto non superiore al 30% dell'importo assegnato.
7. L'amministrazione potrà assegnare anche contributi consistenti esclusivamente in ausili materiali quali ad esempio coppe, targhe, medaglie, gagliardetti ecc., nel limite di una spesa massima di €.200,00 (euro duecento). In tal caso, in considerazione della particolarità dell'intervento, i predetti ausili potranno essere elargiti previo indispensabile atto d'indirizzo del Sindaco, con apposita determinazione del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, sempre che la spesa trova corrispondenza e copertura nell'ambito del piano d'intervento di cui al comma 2).
8. Eventuali altri interventi meritevoli d'attenzione, non ammissibili ai sensi del presente regolamento, potranno essere concessi dal Consiglio Comunale.
9. In mancanza del piano degli interventi di cui al comma 2), non si potrà procedere ad alcuna concessione di contributi.
10. Non potranno essere concessi contributi ad Associazioni e ad Enti legati all'articolazione politico-amministrativa dei partiti, a norma dell'art.7, legge 2.5.1974 n°195 e dell'art.4, legge 18.11.1981 n°659.

ART.9
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi saranno erogati, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente art.8, con adozione di determinazione del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, con le procedure di cui al successivo comma 2).

2. Ai fini della materiale erogazione del contributo, che avverrà solo ad iniziativa realizzata, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione dell'avvenuta piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato, nonché dei risultati conseguiti. Tutto ciò attraverso presentazione di probante documentazione (*regolari fatture, scontrini fiscali, ecc.*) ed apposita dettagliata, analitica relazione firmata dal legale rappresentante e/o dal richiedente. In mancanza di tali atti non si procederà ad alcun'erogazione e nel caso vi fosse stato, ai sensi dell'art.8, comma 6, erogazione d'acconto, dovranno essere, tempestivamente, avviate, a cura del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, tutte le opportune procedure per l'immediato rimborso dell'acconto medesimo.

ART.10 DECADENZA

1. Decadono dal beneficio di qualsiasi tipo di contributo concesso a norma del presente Regolamento i destinatari che non realizzassero l'iniziativa o l'attività, oppure modificano sostanzialmente il programma oggetto della concessione dello stesso.
2. La decadenza di cui al precedente comma è pronunciata con determinazione del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura.

ART.11 QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al presente capo possono essere erogati e concessi una sola volta nel corso dell'anno solare.
2. La quantificazione dei corrispettivi da erogarsi sarà determinata in base ai parametri fissati annualmente dalla Giunta Comunale, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio, secondo i seguenti prospetti:

Descrizione intervento	Minimo concedibile	Massimo concedibile
Iniziative culturali	€.250,00	€.1.000,00
Iniziative scolastiche e/o parascolastiche	€.250,00	€.1.500,00

3. I parametri fissati al comma 2) si considerano tacitamente rinnovati, d'anno in anno, se non interviene, nel termine di cui al medesimo comma 2), alcuna deliberazione di Giunta Comunale di modifica.

ART.12 PATROCINIO

1. L'amministrazione, per le attività e finalità contemplate all'art.5 del presente Regolamento, può concedere, riconoscendone la dovuta importanza e valenza sociale, culturale, educativo ecc., con adozione d'apposita deliberazione di Giunta Comunale, anche solo il patrocinio alle manifestazioni e/o attività che saranno organizzate, pur senza erogare alcun contributo di natura economica.

CAPO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART.13

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, così come definiti dal precedente art.3, le persone fisiche in documentate condizioni d'indigenza ed in possesso di una situazione reddituale, accertata attraverso la produzione di certificazione ISEE con indicatore "0" (zero).

ART.14

NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

1. Le concessioni di vantaggio economico disciplinate dal presente Regolamento, consistenti nella fruizione di un servizio senza corrispettivo economico o a tariffa agevolata, sono relative, esclusivamente, ai seguenti servizi:
 - a) Trasporto scolastico
 - b) Mensa Scolastica (Refezione scolastica)

ART.15

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le domande per l'attribuzione del vantaggio economico, su apposita modulistica che all'uopo sarà predisposta dal Settore Istruzione, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, possono essere inoltrate, indifferibilmente, nei modi seguenti:
 - a) Per il servizio di trasporto scolastico, esenzione parziale o totale, la richiesta va inoltrata nel periodo intercorrente dal 1 al 30 Giugno d'ogni anno, per l'anno scolastico che avrà inizio dal successivo mese di Settembre;
 - b) Per il servizio di mensa scolastica (refezione scolastica), esenzione parziale o totale, la richiesta va inoltrata nel periodo intercorrente dal 1 al 30 Giugno d'ogni anno, per l'anno scolastico che avrà inizio dal successivo mese di Settembre;

Le domande che dovessero pervenire prima o dopo i periodi indicati alle precedenti lettere a) e b), non saranno tenute in alcuna considerazione ai fini dell'eventuale attribuzione dei benefici.

2. La sola presentazione della domanda d'accesso alla concessione del vantaggio economico, pur in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, non dà, in alcun caso, automatico diritto all'attribuzione del beneficio.
3. Fermo restante le forme di pubblicità dei contenuti del presente Regolamento previste all'art.21, annualmente, nel periodo intercorrente

dal 15 Aprile al 30 Maggio, a cura del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, sarà dato avviso alla cittadinanza, a mezzo manifesti murali, dei tempi e modi di presentazione delle istanze, a valere per l'anno scolastico che avrà inizio dal successivo mese di Settembre, relative agli interventi di cui al precedente comma 1). Il Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, sempre ai fini della massima trasparenza delle procedure e allo scopo di darne la massima diffusione, potrà avvalersi anche d'ulteriori strumenti di comunicazione tipo: volantini presso le singole scuole, invio di lettere direttamente al domicilio ecc..

ART.16

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. L'assegnazione dei vantaggi economici sarà effettuata con determinazione del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura che attesterà la conformità della richiesta al dettato del presente regolamento.
2. I vantaggi economici saranno, annualmente, erogati nell'ambito di una preventiva programmazione. A tal fine la Giunta Comunale, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, è tenuta a predisporre il piano degli interventi, destinando, conformemente agli indirizzi programmatici, le risorse che s'intendono utilizzare, per singoli interventi, nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'erogazione del vantaggio economico avverrà con le modalità previste al successivo articolo.
4. In mancanza del piano degli interventi di cui al comma 2), non si potrà procedere ad alcuna concessione di vantaggi economici.

ART.17

EROGAZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. I vantaggi economici saranno erogati, con le modalità di cui al precedente art.15, con le procedure di cui ai successivi commi.
2. Per l'attribuzione del vantaggio economico dall'esenzione totale o parziale dal pagamento del buono pasto, relativo al servizio di mensa scolastica, si procederà come segue:
 - a) Per richiesta, che dovrà essere indifferibilmente presentata, nei modi e tempi indicati all'art.15, comma 1, lett. b), potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini rientranti nelle situazioni economiche e sociali che alla produzione del certificato ISEE risulteranno con reddito d'Euro "0,00" ed esclusivamente nell'ambito della disponibilità finanziaria dell'Ente.
 - b) L'esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio avverrà sulla base della situazione economica del nucleo familiare, determinata secondo le modalità di cui al D. lgs.31.3.1998, n°109 e del D.P.C.M. 221/99, sulla base delle soglie di reddito equivalente fissate alla lettera a).
 - c) Ai fini dell'esecuzione di quanto indicato alla lettera a), in caso di richieste che eccedono la disponibilità economica prevista in bilancio, si procederà alla concessione dell'esonero alle richieste che a parità di

condizioni economiche saranno pervenute al protocollo generale dell'ente in data anteriore, ed in caso d'identica data, per numero progressivo di protocollo d'acquisizione.

- d) La procedura amministrativa d'esonero dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio, sarà effettuata, con responsabilità dell'intero procedimento, dall'Ufficio Refezione Scolastica. Una volta ultimata l'istruttoria delle istanze che saranno pervenute nei termini indicati all'art.15, con determinazione del Dirigente del Settore Istruzione, sarà approvato l'elenco dei beneficiari dell'esenzione, elenco che conterrà le generalità dell'alunno e dell'esercente la potestà genitoriale, oltre che la scuola e classe frequentante. Dell'avvenuto esonero ne sarà data, con formale nota del Dirigente del Settore e del Responsabile del procedimento, tempestiva comunicazione alla famiglia.
 - e) L'elenco di cui alla lettera d) sarà, formalmente, trasmesso ai Dirigenti Scolastici, prima dell'avvio del servizio di refezione, che, in ogni giorno di mensa nel quale l'alunno esonerato dal pagamento del buono mensa sarà presente in classe, avranno cura di comunicare, unitamente agli altri pasti, con apposito modulo, alla ditta appaltatrice del servizio e al Settore Istruzione la circostanza che l'alunno usufruirà del servizio gratuito. La ditta appaltatrice del servizio, per tali tipologie, mensilmente emetterà specifica fattura, alla quale, in copia, allegherà le comunicazioni che saranno pervenute dai Dirigenti scolastici.
 - f) Non è ammessa, assolutamente, concessione di buoni pasto in danaro.
3. Per l'attribuzione del vantaggio economico dall'esenzione totale o parziale dal pagamento del tichet quale compartecipazione al costo del servizio concernente il trasporto alunni, si procederà come segue:
- a) Per richiesta, che dovrà essere indifferibilmente presentata nei modi e tempi indicati all'art.15, comma 1), lett.a) potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini rientranti nelle situazioni economiche e sociali che alla produzione del certificato ISEE risulteranno con reddito d'Euro "0,00" e nell'ambito della disponibilità finanziaria dell'Ente;
 - b) L'esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio avverrà sulla base della situazione economica del nucleo familiare, determinata secondo le modalità di cui al D. lgs.31.3.1998, n°109 e del D.P.C.M. 221/99, sulla base delle soglie di reddito equivalente fissate alla lettera a).
 - c) Si stabilisce che, ai fini dell'esecuzione di quanto indicato alla lettera a), così come previsto dal regolamento del servizio trasporto alunni, sarà consentito di accedere al vantaggio economico, ovvero alla concessione senza corrispettivo del trasporto alunni, ad un massimo del 15% d'alunni, sul totale delle istanze che perverranno, i cui nuclei familiari risulteranno con indicatore ISEE pari ad €.0,00, così come stabilito al punto a), che sarà determinato, a seguito della presentazione delle domande d'esenzione dal servizio.
 - d) Qualora le istanze eccedano il 15%, si procederà alla concessione dell'esonero alle richieste che a parità di condizioni economiche saranno

pervenute al protocollo generale dell'ente in data anteriore, ed in caso d'identica data, per numero progressivo di protocollo d'acquisizione.

- e) La procedura amministrativa d'esonero dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio, sarà effettuata, con responsabilità dell'intero procedimento, dall'Ufficio Trasporto alunni. Una volta ultimata l'istruttoria delle istanze che saranno pervenute, con determinazione del Dirigente del Settore Istruzione, sarà approvato l'elenco dei beneficiari dell'esenzione, elenco che conterrà le generalità dell'alunno e dell'esercente la potestà genitoriale, oltre che la scuola e classe frequentante. Dell'avvenuto esonero ne sarà data, con formale nota del Capo Settore e del Responsabile del procedimento, tempestiva comunicazione alla famiglia.

ART.18

CONTROLLO VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

1. Ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, in ordine alla situazione economico/patrimoniale, dai beneficiari delle attribuzioni dei vantaggi economici di cui al presente Capo, si procederà, ai sensi della vigente normativa, previa sorteggio, ad inviare alle competenti autorità il 25% delle pratiche.
2. L'adempimento di cui al comma 1) è di competenza del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.19

RELAZIONE E RENDICONTO ANNUALE

1. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate specificando natura e consistenza delle stesse.
2. Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativo dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART.20

INFORMAZIONE

1. Le decisioni della Giunta Comunale, ed eventualmente del Consiglio Comunale per le materie di competenza, sulla richiesta d'interventi di concessioni di contributi o patrocinio di cui al presente regolamento, saranno comunicate agli interessati, con formali note, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione, dal Dirigente del Settore Istruzione e Cultura o, su delega di questi, dal Responsabile del procedimento.

2. I provvedimenti adottati dal Dirigente del Settore Istruzione e Cultura sulla richiesta d'interventi di attribuzione di vantaggi economici cui al presente regolamento, saranno comunicate agli interessati, con formali note, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa determinazione, dallo stesso Dirigente o, su delega di questi, dal Responsabile del procedimento.

ART.21 PUBBLICITA'

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle norme contenute nel presente Regolamento, saranno osservate le seguenti modalità:
 - a) Attraverso la diffusione d'informazioni tramite manifesti ed altri strumenti di pubblicazione (locandine, avvisi su periodici locali, ecc.);
 - b) Attraverso la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio;
 - c) Attraverso l'Ufficio Relazioni con il pubblico;
 - d) Attraverso i competenti uffici;
 - e) Attraverso il sito Internet dell'Ente con apposita pagina WEB.

ART.22 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.